

Comune di SALBERTRAND
Provincia di TORINO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN MERITO ALL'ASSESTAMENTO E CONTROLLO DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE 2024- 2026.

Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Salbertrand è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'ASSESTAMENTO E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE 2024- 2026.

Il revisore procede all'esame della proposta di Delibera del Consiglio Comunale del 26.07.2024 avente ad oggetto: "Assestamento generale del bilancio 2024/2026 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000".

RICHIAMATO l'art. 193 del TUEL che prevede:

Comma 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. Comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

1. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
2. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
3. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Comma 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non

possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee

a ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ogni altro elemento utile, il revisore procede all'esame della documentazione inerente la proposta di delibera di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

DATO ATTO che:

- con deliberazione di C.C. n.28 del 22.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026;
- con deliberazione di C.C. n. 1 del 23.04.2024 è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2023.

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i prospetti con cui si è proceduto alla verifica di tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario, in cui viene dato atto del loro mantenimento (allegato A e D).

Il revisore procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il revisore riporta a seguire quanto appreso dalle verifiche e analisi della documentazione esaminata ai fini della predisposizione del presente parere.

Il revisore ha preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare gli equilibri di bilancio tenendo conto delle somme accantonate per il fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo rischi, fondo oneri futuri ecc. Così come evidenziato nella circolare RGS n. 3/2019.

I vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

VERIFICATO che con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione viene conseguentemente assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio, il revisore rileva che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario e per quanto riguarda la gestione dei residui, evidenzia un generale equilibrio.

L'organo di revisione rileva inoltre che, per quanto riguarda il Bilancio di previsione del Comune, per il corrente esercizio chiude, alla data odierna, con uno stanziamento assestato complessivo di € 2.554.766,79 e con la situazione finanziaria in pareggio mentre per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria, le risorse di parte corrente a disposizione permettono di finanziare l'intera spesa corrente e la proiezione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre presenta uno scostamento pari a zero sulla gestione di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il revisore,

VISTO

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); - l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la Relazione del Responsabile del servizio finanziario;
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; - il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

VERIFICATO

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio,
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2024/2026;
- che l'impostazione del bilancio 2024-2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo;
- Per quanto sopra esposto, il revisore,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale del 26.07.2024 avente ad oggetto: "Assestamento generale del bilancio 2024/2026 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000".

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, 25 luglio 2024.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il revisore unico

Dr.ssa Francesca Diana

